COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIZ**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (*Approvato dal Senato*) (1161) 63

PRESIDENTE 63

CIANNAMEA, *Relatore* 64, 65

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 65, 66

GREGGI 65, 67

MACIS 64

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori SIGNORELLO ed altri: Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all'estero (*Approvata dal Senato*) (1118) 67

PRESIDENTE 67

CANULLO 68

CIANNAMEA, *Relatore* 67, 68

PAG.

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 68

GITTI 68

GREGGI 68

Votazione segreta:

PRESIDENTE 69

La seduta comincia alle 9,30.

OLCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (Approvato dal Senato) (1161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla regione Valle D'Aosta per

l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1979.

Informo che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Ciannamea ha facoltà di svolgere la relazione.

CIANNAMEA, *Relatore*. Con questo provvedimento, lo Stato, sulla base del disposto dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale, concede alla stessa Valle per l'anno 1979 un contributo di 20 miliardi per attuare interventi urgenti a tutela del patrimonio culturale, nonché per la realizzazione di opere per la difesa idrogeologica del suolo.

Come è noto, l'articolo 119 della Costituzione prevede, al terzo comma, che « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali ». D'altra parte, il terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Valle D'Aosta approvato, come ho detto, con legge costituzionale, stabilisce che « Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna ad essa per legge contributi speciali ».

Come si vede, non si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale o discrezionale, in quanto sia la Costituzione e sia lo Statuto speciale rendono questi interventi praticamente obbligatori, quando si tratti di scopi determinati, come appunto sono la valorizzazione del patrimonio culturale e la valorizzazione di opere per la difesa idrogeologica del suolo (anche se si tratta di compiti che esulano da quelli normali attribuiti alla regione).

Al Senato è stata rilevata la mancanza di un piano di programmazione sulla base del quale concedere più razionalmente questi contributi. Si tenga però conto del fatto che, nel corso dei lavori preparatori della Costituzione, fu esclusa l'istituzione di un fondo speciale di solidarietà e fu preferita la formula che ho prima citato, che prevede contributi speciali, previsti di volta in volta per necessità particolari, e non contributi prefissati in linea generale o fondi globali per andare incontro alle necessità normali delle regioni.

Sarebbe certamente stato più razionale poter erogare questo contributo sulla base di un piano generale di programmazione di tutte le opere necessarie per raggiungere gli scopi indicati nella legge. D'altra parte, però, la stessa mancanza di un piano generale a livello nazionale in questa materia rende per il momento impossibile un simile riferimento.

Ritengo pertanto che questo provvedimento debba essere approvato nel testo inviatoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MACIS. Noi riteniamo necessario concedere questo contributo straordinario alla Valle d'Aosta, per far fronte alle obiettive esigenze già chiarite nel corso della discussione svoltasi al Senato. Riteniamo però difficile poter far rientrare questo tipo di esigenze nella previsione di cui all'articolo 12 dello Statuto della stessa regione. Infatti, nel corso della discussione svoltasi in Commissione al Senato, il rappresentante del Governo ha praticamente rilevato che queste somme sono in fondo necessarie per ripianare l'indebitamento al quale la regione ha dovuto far ricorso per l'esecuzione di opere eccedenti le spese ordinarie.

Se così stanno le cose, è necessario indubbiamente un certo sforzo per poter dire che questo contributo possa rientrare tra quelli previsit dall'articolo 12 dello Statuto ed anche dall'articolo 119 della Costituzione, il quale parla di contributi straordinari per scopi determinati.

L'interpretazione che oggi si dà a questa espressione è che le somme in oggetto debbano essere erogate per l'attuazione di un programma di interventi, ritenendosi che il costituente abbia voluto far ri-

ferimento, con la dizione usata, a complessi organici di opere, cioè ad interventi miranti al perseguimento di obiettivi precisi e chiaramente determinati. Non mi sembra corretto estendere l'interpretazione della norma fino a far rientrare in essa qualunque esigenza delle regioni che non rientri nell'ordinaria amministrazione. Ritengo che sia interesse di tutte le forze politiche assicurare una corretta applicazione della Costituzione e quindi ribadire che questa norma va interpretata nel senso che somme straordinarie possono essere assegnate alle regioni solo in vista di interventi globali e programmati, che si prefiggano il perseguimento di scopi determinati.

Ciò non toglie che, di fronte ad esigenze come quelle che sono state rappresentate – e sulle quali ci riserviamo di sentire il parere del Governo, il quale per altro non potrà, credo, che confermare quanto dichiarato al Senato –, che attengono al ripiano degli oneri relativi ad interventi effettuati dalla regione Valle d'Aosta, da parte nostra non possa esservi che un consenso: questo consenso, però, viene accompagnato, da parte del gruppo comunista, da un richiamo ad una corretta interpretazione dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 12 dello Statuto della regione.

GREGGI. Ho sentito qui introdurre un riferimento nuovo: quello dell'intervento a ripiano, che non risulta né dal testo del provvedimento, né dalla relazione che lo accompagna. Ci sarebbe intanto da domandarsi se sia corretto, dal punto di vista costituzionale, trasferire dallo Stato ad una regione certi mezzi economici, in relazione a finalità che non rientrano nelle funzioni normali della regione stessa (come è detto esplicitamente nella relazione predisposta dal Governo). Si è fatto riferimento al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il quale dispone che, per provvedere a scopi determinati – e nel caso specifico non mi sembra che gli scopi considerati siano precisamente determinati –, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali: ma tutto ciò non credo possa valere quando si tratti di scopi, sia pur determinati, ma che non rientrano nelle funzioni delle regioni stesse. È evidente che la norma costituzionale fa riferimento a finalità in relazione alle quali lo Stato intende concedere un aiuto alle regioni; ma a mio giudizio tra queste finalità non possono certamente ricomprendersi materie che rientrano nella competenza dello Stato, come quelle della tutela del patrimonio culturale e della tutela idrogeologica e del suolo, materie che oggi competono allo Stato, che vi provvede attraverso la propria organizzazione. Non è così, onorevole ministro ?

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* No, onorevole Greggi.

GREGGI. Ciò in relazione alle norme dello Statuto speciale ?

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Sì.

GREGGI. Dunque spettano direttamente alla Valle d'Aosta funzioni quali quelle attinenti alla difesa del patrimonio culturale ed alla difesa idrogeologica e del suolo ? Se fosse così, le mie preoccupazioni, su questo punto, non avrebbero ragion d'essere. Resterebbe soltanto qualche perplessità sul fatto che il contributo che ora viene concesso serva effettivamente a promuovere la tutela del patrimonio culturale e la difesa idrogeologica del suolo, e non semplicemente a ripianare indebitamenti in cui la regione sia incorsa, in relazione alle suddette finalità o magari addirittura a finalità diverse. È necessario che mi siano fornite queste precisazioni, poiché senza di esse il mio discorso rischierebbe di diventare inutile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIANNAMEA, *Relatore.* Non ho molto da aggiungere a quanto ho detto prima.

Ribadisco che sarebbe stato più razionale che interventi di questo genere fossero inquadrati in un piano organico di carattere generale, anche se c'è da dire che ciò non è previsto né dall'articolo 119 della Costituzione, né dall'articolo 12 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta. La Costituzione prevede semplicemente la possibilità di concedere contributi speciali, da parte dello Stato; mentre l'articolo 12 dello Statuto della regione Valle d'Aosta prevede l'assegnazione alla regione stessa di contributi speciali per scopi determinati che non rientrino nelle funzioni normali della regione. Quello che ho detto precedentemente sulla natura di questi contributi speciali emerge dalla discussione sviluppatasi nella fase costituente, in cui si precisarono gli scopi e le ragioni per cui avrebbero potuti essere concessi questi contributi. Si escluse, in quella sede, la costituzione di un fondo di solidarietà da ripartirsi, in pratica, tra tutte le regioni e si precisò che avrebbe dovuto trattarsi di contributi speciali per scopi determinati: ed in tale ambito, come ho già detto, rientra il contributo di cui al presente provvedimento.

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Vorrei rilevare che nella Valle d'Aosta non esistono organi dello Stato del tipo degli uffici del genio civile, che possano provvedere alle materie qui considerate. Ricordo inoltre che la Valle d'Aosta ha in concessione, per 99 anni, tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio regionale. La situazione, per quanto riguarda le competenze, è sotto certi aspetti abbastanza strana e se dovessimo procedere ad un'analisi dettagliata andremmo molto per le lunghe. Sta di fatto, comunque, che anche in materia di acque pubbliche questa regione dispone di competenze particolari, che comprendono lo stesso aspetto normativo. Ciò spiega perché il contributo che lo Stato concede, con il presente provvedimento, alla regione Valle d'Aosta, si riferisce a competenze che – si può dire – in parte sono dello Stato ed in parte della regione stessa. Come loro sanno, infatti, la difesa del suolo si ritiene genericamente essere attività di competenza dello Stato; in concreto, però, è molto difficile scindere esattamente la difesa del suolo dal regime idrico delle acque e da quello delle foreste. È necessario allora ricorrere a contributi dello Stato destinati specificamente ad attività che hanno, come si è detto, carattere misto.

Si tenga conto, d'altra parte, che la Valle d'Aosta è una regione in situazione di autogoverno: è l'unica delle regioni a statuto speciale che si trova in queste condizioni. Nella Valle d'Aosta confluisce tutta l'attività locale dello Stato: lo Stato, quindi, non avendo propri organi nella Valle d'Aosta, ogni volta che deve compiere qualche intervento in tale regione, deve servirsi degli organi della regione stessa.

Il problema più rilevante di cui si fa carico il provvedimento in esame riguarda il riassetto del regime idrico della Valle, che si trascina dal 1970. Anche in questo caso, per quanto detto fino ad ora, si è dovuto provvedere utilizzando gli organi regionali.

Per queste ragioni il Governo invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1979, un contributo speciale di lire 20 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'attuazione di un piano di intervento per la tutela del patrimonio culturale nonché per l'esecuzione di opere per la difesa idrogeologica del suolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GREGGI. Dico subito che voterò a favore di questo disegno di legge, in quanto ha finalità che sono oggettivamente giuste e sarebbe comunque fuor di luogo mettersi contro una obiettiva necessità della regione Valle d'Aosta.

Non posso però non rimarcare che an che dalle dichiarazioni del ministro è emersa una situazione piuttosto strana, con uno Stato che deve necessariamente dare ad altri dei soldi perché non può intervenire direttamente. Inoltre, rimangono sempre i dubbi di costituzionalità derivanti dal fatto che né dalla relazione né dal testo del provvedimento risultano sufficientemente determinati gli scopi cui destinare le somme erogate. Non esiste neppure un piano regionale cui fare riferimento.

Per il futuro, quindi, sarà bene porre attenzione all'anomala situazione amministrativa di questa regione e comunque sempre tener conto con il massimo rigore di tutti i requisiti richiesti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Signorello ed altri: Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all'estero (Approvata dal Senato) (1118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Signorello, Orlando, Cerami, Damagio, Giacometti, Pala e Dal Falco: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge - anche esso dipendente dello Stato - sia chiamato a prestare servizio all'estero », già approvata dal Senato nella seduta del 6 dicembre 1979.

Comunico che la V Commissione bilancio e la III Commissione affari esteri hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Ciannamea ha facoltà di svolgere la relazione.

CIANNAMEA, *Relatore*. La nostra Commissione aveva già approvato nella scorsa legislatura questo provvedimento, che reca norme dirette a regolamentare il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, a sua volta dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

Molti sono i casi, specialmente al Ministero degli esteri, a quello della pubblica istruzione ed a quello della difesa, in cui si rende necessaria questa normativa, in quanto fino ad oggi per i dipendenti chiamati a prestare servizio all'estero si veniva a creare una deplorevole situazione di famiglia, in quanto il coniuge, ove fosse a sua volta dipendente dello Stato, non poteva che usufruire del periodo di aspettativa per motivi di famiglia previsto dalle attuali norme. Oggi, con questo provvedimento, si prevede che in questi casi l'aspettativa possa essere prorogata per tutto il periodo in cui il coniuge debba prestare servizio all'estero, sempre che l'amministrazione statale non abbia la possibilità di inviare entrambi i coniugi nella stessa sede di lavoro. Per tutta la durata dell'aspettativa, all'interessato non saranno corrisposti assegni e quel periodo non potrà essere computato ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli scatti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

La proposta di legge stabilisce anche che il posto del dipendente collocato in aspettativa possa essere coperto soltanto con nuove assunzioni, dopo che sia decor-

so un certo periodo di tempo e nel caso che l'amministrazione non possa provvedere con personale già in servizio. Il posto lasciato libero non potrà comunque essere occupato a seguito di promozioni.

Trattandosi in definitiva di un provvedimento che vale veramente a porre rimedio ad incresciose situazioni familiari, propongo senz'altro che la Commissione lo approvi nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CANULLO. Siamo d'accordo con quanto ha detto il relatore e voteremo a favore del provvedimento.

GITTI. Sarà bene precisare che, per poter usufruire di quanto previsto in questo provvedimento, entrambi i coniugi dovranno essere dipendenti di ruolo dello Stato.

GREGGI. Desidero fare soltanto una osservazione, che non attiene al merito del provvedimento ma che è di carattere costituzionale. Mi riferisco al caso in cui venga comandato all'estero un dipendente statale il cui coniuge non sia a sua volta dipendente statale ma dipendente di una qualsiasi azienda privata. Se è giusto tutelare l'unità della famiglia quando il dipendente comandato all'estero abbia la fortuna di avere un coniuge a sua volta dipendente statale, è altrettanto giusto pensare a tutelare l'unità della famiglia anche nel caso in cui il coniuge non sia dipendente statale.

Sono quindi senz'altro favorevole ad approvare questo progetto di legge, però ritengo che il legislatore dovrebbe porsi il problema di tutelare la famiglia anche quando il dipendente statale comandato all'estero non abbia la fortuna – e al limite il privilegio – di avere un coniuge a sua volta dipendente statale.

Mi pare giusto che qualsiasi altro cittadino italiano e qualsiasi altra famiglia italiana ottengano, sulla base di questi princìpi di carattere sociale su cui tutti noi concordiamo, una analoga tutela.

Con queste osservazioni, che sottolineano l'esigenza di porre allo studio, per ragioni di giustizia e per motivi di ordine costituzionale, provvedimenti di carattere più generale, idonei a tutelare ogni famiglia, e non semplicemente quelle in cui entrambi i coniugi hanno la fortuna di essere dipendenti dello Stato, concludo dichiarando di essere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIANNAMEA, *Relatore.* Non credo di dover aggiungere nulla di sostanziale a quanto ho detto in sede di svolgimento della relazione. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Greggi credo meritino attenta considerazione, ma non possiamo farcene carico in questa sede, in cui siamo chiamati ad esaminare un provvedimento che riguarda specificamente i dipendenti dello Stato e che fa riferimento ad istituti particolari, come quello dell'aspettativa, che non sono previsti in altri settori. Ecco perché, pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Greggi, ritengo che noi non possiamo, in questa sede, che limitarci all'esame del testo legislativo in discussione, in relazione al quale invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Il rilievo qui formulato dall'onorevole Greggi era effettivamente emerso anche nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. In quella sede fu rilevato che un analogo beneficio sarebbe stato chiesto anche a favore dei dipendenti privati. Non c'è dubbio, però, che in questo momento appare più urgente provvedere a favore dei dipendenti pubblici.

GREGGI. Certo, perché abbiamo di fronte a noi questo provvedimento!

GIANNINI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Ma anche perché, per quanto attiene ai dipendenti pubblici, si pone spesso la situazione estremamente penosa di coppie che vengono divise per motivi di lavoro, in quanto un coniuge presta servizio in Italia e l'altro all'estero.

Per queste ragioni il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, pur non nascondendosi che si dovrà in futuro provvedere alle analoghe esigenze dei dipendenti privati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'impiegato dello Stato, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica Amministrazione – presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'aspettativa, concessa sulla base dello articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Lo impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

(*È approvato*).

ART. 4.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa – ove non vi siano vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati ai sensi dell'articolo 12 dello statuto » (*Approvato dal Senato* (1161):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . —

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori Signorello ed altri: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge – anche esso dipendente dello Stato – sia chiamato a prestare servizio all'estero » (*Approvata dal Senato*) (1118):

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . 24

Voti contrari . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Barcellona, Bertani Eletta, Bozzi, Canullo, Ciannamea, Colonna, Galloni, Gitti, Greggi, Gui, Ingrao, La Penna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Moschini, Olcese, Perantuono, Riz, Spagnoli, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO